

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Rapporto sulla gestione 2004

Rapporto di attività del Tribunale penale
federale

Rapporto
del Tribunale penale federale
sulla sua attività
nel 2004

del 1° marzo 2005

Signor Presidente
Signore e Signori Consiglieri nazionali e agli Stati

Conformemente all'articolo 3 capoverso 2 della Legge sul Tribunale penale federale, Vi sottoponiamo il nostro rapporto di gestione per il primo anno a partire dal 1° aprile 2004. Vi ringraziamo per la fiducia dimostrataci.

In nome del Tribunale penale federale

Il Presidente: Alex Staub

La Segretaria generale: Mascia Gregori Al-Barafi

PARTE GENERALE

I.	Il Tribunale penale federale	4
1.	Composizione del Tribunale al 1° marzo 2005	4
1.1.	Corte plenaria	
1.2.	Direzione	
1.3.	Corte penale	
1.4.	Corte dei reclami penali	
2.	Segretariato generale	4
2.1.	Cancellieri e Cancelliere	
2.2.	Servizi	
2.3.	Cancelleria	
3.	Mutazioni	5
4.	Attività	5
4.1.	Corte plenaria	
4.2.	Direzione	
4.3.	Corte penale	
4.4.	Corte dei reclami penali	
II.	Ufficio dei giudici istruttori federali	10
1.	Composizione dell'Ufficio al 1° marzo 2005	10
1.1.	Giudici istruttori	
1.2.	Servizi	
2.	Mutazioni	11
3.	Attività	11

GIURISPRUDENZA E VIGILANZA

I.	Giurisprudenza del Tribunale penale federale	13
1.	Corte penale	13
2.	Corte dei reclami penali	14
II.	Vigilanza della Corte dei reclami penali sul Ministero pubblico della Confederazione e sull'Ufficio dei giudici istruttori federali	15

STATISTICA

I.	Tribunale penale federale	17
1.	Corte penale	17
2.	Corte dei reclami penali	18
II.	Ufficio dei giudici istruttori federali	20

PARTE GENERALE

I. Tribunale penale federale

1. Composizione del Tribunale al 1° marzo 2005

1.1. Corte plenaria

Presidente: Alex Staub
Vicepresidente: Andreas J. Keller
Membri: Bernard Bertossa, Peter Popp, Walter Wüthrich, Barbara Ott, Emanuel Hochstrasser, Sylvia Frei-Hasler, Daniel Kipfer Fasciati, Tito Ponti, Miriam Forni

1.2. Direzione

Alex Staub, Andreas J. Keller, Peter Popp, Emanuel Hochstrasser

1.3. Corte penale

Presidente: Peter Popp
Vicepresidente: Bernard Bertossa
Membri: Alex Staub, Walter Wüthrich, Sylvia Frei-Hasler, Daniel Kipfer Fasciati, Miriam Forni

1.4. Corte dei reclami penali

Presidente: Emanuel Hochstrasser
Membri: Barbara Ott, Andreas J. Keller, Tito Ponti

2. Segretariato generale

Segretaria generale: Mascia Gregori Al-Barafi
Sostituta: Patrizia Levante

2.1. Cancellieri e Cancelliere

Joséphine Contu, Patrick Guidon, Claude-Fabienne Husson Albertoni, Priska Kumkli, Patrizia Levante, Giampiero Vacalli

2.2. Servizi

Biblioteca: Francesca Manenti Pretolani
Finanze: Alberto Dotta
Informatica: Giovanni Mombelli, Luca Girolodi
Logistica: Gianluca Rossi
Personale: Devida Zanetti Gava

2.3. Cancelleria

Capocancelleria: Alexandra Flückiger
Segretarie: Sarina Bühler, Pia Dummermuth, Caroline Reichmuth

3. Mutazioni

Il numero dei cancellieri è stato gradatamente aumentato da due a sei sin dall'inizio. La responsabile per l'informatica ha rassegnato le dimissioni per fine 2004. Inizialmente le necessità nell'ambito informatico sono state sottostimate, sia per quel che concerne la natura sia per il volume delle stesse. Per questo motivo il grado d'attività legato all'informatica è stato portato da 0,5 a 1,8 posti, con l'assunzione per il 1° gennaio, risp. il 1° marzo 2005 di due nuovi collaboratori e l'ampliamento simultaneo del loro elenco degli obblighi. Tre segretarie hanno rinunciato al posto durante o al termine del periodo di prova. Due di questi posti sono stati nuovamente occupati in agosto, il terzo è tuttora vacante.

4. Attività

4.1. Corte plenaria

4.1.1. Lavori preparatori dal 1° ottobre 2003

Il 1° ottobre 2003 l'Assemblea federale ha eletto i primi undici membri del Tribunale penale federale per un mandato di 6 anni: 5 di essi a tempo pieno e 6 a tempo parziale, quest'ultimi per un totale di 3,7 posti, con un tasso di occupazione variante dal 50 all'80%. Sono dunque occupati in totale 8,7 posti.

Subito dopo la loro elezione i giudici si sono riuniti a Palazzo federale per una prima presa di contatto e per pianificare il prosieguo dei vari compiti. L'obiettivo principale consisteva nel portare a termine, nei rimanenti sei mesi, i lavori preparatori in modo che l'attività del Tribunale potesse immediatamente prendere il via il 1° aprile 2004 a Bellinzona. Nel corso di questi lavori preparatori il Tribunale ha preso diverse decisioni determinanti per il futuro della propria attività. A tale riguardo fu subito evidente che l'équipe del progetto della Confederazione costituita nel 2002 aveva effettuato un ottimo lavoro, sul quale il Tribunale poteva fare totale affidamento. Il gruppo di lavoro per il progetto aveva posto le basi in cinque settori specifici, ossia: stabili, informatica, finanze, personale e diritto. Ciascuno di questi ambiti fu curato da un responsabile specifico. Nel seguito dei lavori di costituzione del Tribunale questi capisettore furono per noi degli interlocutori indispensabili, soprattutto perché la maggior parte dei membri del Tribunale penale federale, durante questi mesi, continuava a svolgere la propria attività precedente.

Nel corso delle prime riunioni nel mese di ottobre 2003 il Tribunale si occupò principalmente di questioni organizzative, delegando uno dei membri come rappresentante nella commissione delle costruzioni e costituendo dei gruppi di lavoro per l'informatica e il diritto. Nel contempo la Direzione del progetto ci teneva informati sui vari progetti specifici. A tale scopo venne organizzata una riunione con la Direzione superiore del progetto "Nuovi Tribunali federali", costituita nel marzo 2002 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) per realizzare il progetto "Tribunali". La commissione delle costruzioni

dovette occuparsi in particolare della conclusione dei lavori al Business-Center, dove il Tribunale penale federale ha provvisoriamente i suoi uffici, e al Pretorio, dove la Corte penale tiene i dibattimenti. Gli spazi amministrativi adeguati alle necessità del Tribunale penale federale furono messi a disposizione nel gennaio 2004, l'Aula penale a metà anno. Durante la fase preparatoria l'assunzione del personale ha costituito una priorità. Per alcune funzioni la procedura di reclutamento aveva già avuto luogo e le relative candidature erano state inoltrate. Alcuni posti dovevano preferibilmente essere occupati prima del 1° aprile 2004. A tale scopo il Tribunale costituì una commissione del personale, composta dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Capoprogetto. Il suo primo compito fu quello di scegliere il/la Segretario/a generale affinché questa persona potesse partecipare al reclutamento degli altri collaboratori. Valutando diverse candidature valide, la commissione fu presto in grado di sottoporre una proposta concreta alla Corte plenaria. Il fatto che la scelta sia finalmente caduta su una ticinese già attiva nella giustizia penale non costituì certamente una premessa assolutamente necessaria, ma fu apprezzata come una circostanza fortunata, atta a facilitare l'amministrazione del Tribunale; da un lato, attenuando le barriere linguistiche e, dall'altro, semplificando il contatto diretto con le autorità ticinesi. La decisione concernente tale nomina fu possibile già nella riunione del 27 ottobre 2003, permettendo così l'entrata in funzione della Segretaria generale per il 1° febbraio 2004. Ciò si rivelò estremamente utile per il prosieguo dei lavori. Nel corso della medesima riunione fu inoltre deciso di costituire inizialmente un'unica Corte penale e un'unica Corte dei reclami penali, fatto che doveva non soltanto semplificare nella fase iniziale l'organizzazione interna di ogni Corte, ma anche favorire l'attuazione di una giurisprudenza uniforme. Si decisero nel contempo le dimensioni delle due Corti e, con procedura di consultazione, le relative composizioni. Fu infine deciso di posticipare la nomina dei Presidenti delle Corti fino alla prima lettura del regolamento interno, in modo da poter effettuare le scelte consci dei compiti attribuiti ai Presidenti. Nel novembre 2003 la Corte plenaria tenne una prima riunione a Bellinzona, nell'Aula penale del Pretorio. Fu l'occasione per decidere gli adattamenti necessari all'infrastruttura in modo da soddisfare le esigenze future della Corte penale. Una visita ai locali amministrativi fu organizzata al termine della medesima riunione. I lavori di ristrutturazione erano talmente avanzati da permettere l'assegnazione definitiva degli uffici e l'ordinazione del mobilio.

Durante la riunione del 17 dicembre 2003 il Tribunale adottò il proprio regolamento ed elesse, come previsto, i Presidenti delle due Corti. In considerazione dell'aspetto linguistico dei dibattimenti, per la Corte penale fu designato anche un Vicepresidente.

Le questioni relative ai settori dell'informatica e delle costruzioni ci tennero occupati regolarmente sin dal momento della nostra elezione nell'ottobre 2003. Per quel che concerne l'informatica, il Tribunale constatò rapidamente che i margini di manovra erano molto ristretti, soprattutto per quanto riguarda il tempo, e che era dunque stato necessario anticipare determinate decisioni. Per tale motivo, ad esempio, il programma di gestione elettronica degli incarti ha potuto essere messo in funzione soltanto alla fine dell'anno 2004. Oltre a ciò la distanza dall'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT), nostro prestatore di servizi, si è rivelata sfavorevole per diversi motivi, situazione che ha poi contribuito alla decisione di estendere e ridefinire il posto di informatico. Sia nell'ambito dell'informatica che in quello delle costruzioni il problema della sicurezza rimane una preoccupazione costante. Il Tribunale ha optato per soluzioni che garantiscono la sicurezza del suo funzionamento e che permettono contemporaneamente di reagire in caso di aumento dei rischi. A tale scopo la Polizia cantonale ticinese, con l'accordo delle autorità politiche, ci garantisce un supporto prezioso. Considerato che i problemi di sicurezza esigono un'attenzione permanente e degli adattamenti costanti, il Tribunale penale federale ha assunto un responsabile della logistica e della sicurezza.

Il tema principale della quarta riunione della Corte plenaria nel dicembre 2003 fu l'adozione del regolamento interno, che venne discusso in prima lettura sulla base di un progetto elaborato dal relativo gruppo di lavoro. In sostanza, il Tribunale ha scelto una struttura snella capace di assicurare un'amministrazione interna efficiente da parte della Direzione, organo che a sua volta ha la competenza di delegare alcuni compiti al Presidente o alla Segretaria generale. La Corte plenaria tratta unicamente questioni essenziali. Ne consegue che il collegio dei giudici può dedicarsi al suo compito principale: la giurisprudenza. Nel corso di ulteriori riunioni vennero adottati anche i regolamenti sulle spese ripetibili e le tasse di giustizia, anch'essi preparati da un gruppo di lavoro. Tutti e tre i regolamenti sono entrati in vigore puntualmente il 1° aprile 2004 (cfr. RS 173.710, 173.711.31, 173.711.32).

All'inizio del 2004 la Corte plenaria si riunì per due giorni a Bellinzona. Ciò le permise di rispondere all'invito del Consiglio di Stato del Cantone Ticino e del Municipio di Bellinzona, per una prima presa di contatto. Il Tribunale penale federale considera questo incontro molto positivamente. Esso ha evidenziato quanto fossero soddisfatte e orgogliose le autorità ticinesi del fatto che i loro sforzi, non indifferenti, per ottenere l'attribuzione della sede del nuovo Tribunale penale federale a Bellinzona abbiano portato a tale successo. Al Tribunale penale federale è stata manifestata molta simpatia, fatto che fa ben sperare per la collaborazione futura, specialmente quando vi saranno altre questioni da discutere con le autorità ticinesi. Questo sarà il caso per la realizzazione del progetto relativo alla sede definitiva del Tribunale, la quale rappresenta una sfida importante ed impegnativa.

4.1.2. Inizio dal 1° aprile 2004

Con l'inizio della propria attività – legato all'entrata in funzione dei giudici – il Tribunale penale federale è infine diventato indipendente nell'adempiere i mandati assegnatigli dal legislatore. Per la Corte dei reclami penali ciò consisteva essenzialmente nel riprendere l'insieme dei compiti assunti fino ad allora dalla Camera d'accusa del Tribunale federale e quindi anche i casi ivi pendenti al 31 marzo 2004. A sua volta la Corte penale doveva giudicare in merito agli atti d'accusa stilati dal Ministero pubblico della Confederazione e dunque sostituire la Corte penale federale di Losanna. Questa nuova competenza ha comportato anche uno sgravio per i Cantoni.

Dal 1° aprile 2004 la Corte plenaria si è riunita sei volte. Già nella prima riunione di fine aprile essa ha dovuto approvare il preventivo 2005, con il piano finanziario, preparato dalla Direzione, al fine di trasmetterlo al Parlamento. Un altro tema importante nella fase iniziale fu l'elaborazione del regolamento concernente i giudici istruttori federali, adottato in maggio in seconda lettura ed entrato in vigore il 1° agosto 2004 (cfr. RS 173.713.1). In autunno la Corte plenaria ha eletto Giorgio Bomio quale sesto giudice istruttore incaricato di trattare i casi in lingua italiana. La Corte plenaria si occupò anche di problematiche legate al progetto di revisione totale della procedura penale federale, della questione della vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione nonché della possibile attribuzione di nuovi compiti al Tribunale, ad esempio nell'ambito dell'assistenza internazionale in materia penale e della vigilanza sui mercati finanziari.

Nella fase iniziale, a causa del loro impiego in attività organizzative urgenti e del loro effettivo ridotto, l'attività giuridica dei cancellieri e delle cancelliere è passata forzatamente in secondo piano.

4.2. Direzione

La Direzione del Tribunale è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dai Presidenti delle due Corti e dalla Segretaria generale. Durante la fase iniziale, essa ha avuto principalmente un ruolo di guida e di coordinamento. Si trattava in particolare di prendere e coordinare misure di carattere organizzativo nell'amministrazione interna, segnatamente nell'ambito del personale, dell'informatica e dell'informazione ai media. Per le questioni di competenza della Corte plenaria, la Direzione ha avuto un ruolo di preparazione e di consulenza. Nel corso dei primi nove mesi di attività la Direzione ha tenuto 22 riunioni, la maggior parte delle quali di lunga durata. Nell'interesse di un'efficace amministrazione della giustizia la Direzione, per quel che concerne le questioni relative alle risorse umane, ha fatto uso del suo potere di delega al Presidente risp. alla Segretaria generale.

La Direzione ha regolarmente dovuto occuparsi dell'impiego dei cancellieri nelle Corti. Infatti, per favorire la flessibilità si decise inizialmente di non procedere durante il primo anno ad un'assegnazione definitiva dei cancellieri ad una Corte specifica. A ciò si aggiunse il fatto che ad alcuni cancellieri assunti – il cui numero era già esiguo - furono affidati compiti di amministrazione interna, in particolare l'introduzione del programma di gestione elettronica degli incarti. Un'attribuzione definitiva dei cancellieri alle Corti è prevista nel corso del 2005.

4.3. Corte penale

A tenore della legge, il compito principale della Corte penale consiste nel decidere sugli atti d'accusa del Ministero pubblico della Confederazione. La composizione del collegio giudicante dipende dalla richiesta di pena prevista. In applicazione di questo criterio, nel corso del 2004 (ad eccezione di una causa sottoposta al giudice unico) la Corte ha giudicato nella composizione di tre giudici. Secondo le nuove norme legali, il principio dell'immediatezza è limitato durante i dibattimenti. La possibilità offerta d'ora in poi di tener conto sia del principio della pubblicità nella determinazione dei fatti che del principio di economia processuale applicabile ai dibattimenti, ha come effetto di aumentare le esigenze sia nella condotta delle ricerche sia nell'istruzione preparatoria. Quest'ultime non sono ancora state sufficientemente adattate alle nuove disposizioni legali. Tale situazione ha comportato per la Corte penale, soprattutto nella fase di preparazione dei processi, un aumento sproporzionato della mole di lavoro rispetto all'importanza e alla complessità dei capi d'accusa. Questo aumento ha potuto essere gestito in modo adeguato unicamente grazie al numero limitato di cause sottoposte alla Corte penale, visto che la legge non regola il rinvio all'indagine preliminare e non prevede più la messa in stato d'accusa. Gli spazi provvisori al Pretorio sono troppo piccoli per dibattimenti che prevedono numerose parti. In questi casi, si rende assolutamente necessaria la disgiunzione del procedimento o il trasferimento dei dibattimenti in altra sede, soluzioni che implicano comunque un aumento di lavoro.

La Corte penale è pure competente per la revisione di sentenze cresciute in giudicato. Purtroppo, le disposizioni transitorie non designano l'autorità competente per trattare le richieste di revisione concernenti le sentenze della vecchia Corte penale federale e della

vecchia Corte di cassazione straordinaria. Questa lacuna è stata rapidamente colmata ammettendo la ricevibilità di tali domande.

Nel passaggio da un sistema in cui le competenze federali erano suddivise fra un Tribunale federale poco sollecitato e tribunali cantonali ai quali veniva delegata la maggioranza delle cause, ad un sistema frutto del "Progetto Efficienza" che prevede l'estensione delle competenze federali e la creazione di un Tribunale federale di prima istanza, le disposizioni procedurali sono state solo parzialmente adattate. La preparazione e lo svolgimento dei dibattimenti hanno dunque indotto il Tribunale a trovare soluzioni prima ancora che le stesse potessero basarsi su una prassi già consolidata. Le ordinanze emanate in merito hanno comportato un aumento di lavoro e suscitato da parte degli avvocati più domande di quanto ci si potesse aspettare.

4.4. Corte dei reclami penali

Con la sua entrata in funzione il 1° aprile 2004 la Corte dei reclami penali ha ripreso tutte le competenze affidate fino ad allora alla Camera d'accusa del Tribunale federale. Come indica il nome stesso, l'attività principale della Corte dei reclami penali consiste nel giudicare i reclami nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale. La sua competenza non si limita al diritto penale ordinario, ma si estende al diritto penale amministrativo e parzialmente all'assistenza internazionale in materia penale. All'attività di autorità di reclamo nell'ambito della procedura penale federale si aggiunge la competenza per statuire sulle richieste di indennità in caso di abbandono del procedimento penale. Giusta l'articolo 351 CP, la Corte dei reclami penali è l'istanza competente nelle contestazioni relative al foro.

In base all'articolo 28 capoverso 2 della Legge sul Tribunale penale federale (LTPF) la Corte dei reclami penali esercita la vigilanza sulle indagini della polizia giudiziaria federale e sull'istruzione preparatoria nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale. A tale scopo ogni Team del Ministero pubblico della Confederazione e dell'Ufficio dei giudici istruttori federali è stato oggetto di un'ispezione da parte di una delegazione di due membri della Corte dei reclami penali. L'adempimento di questa missione – unitamente al tempo utilizzato per le varie trasferte – ha comportato un impiego di tempo non indifferente per un'autorità di piccole dimensioni. Indipendentemente dalle ispezioni, a queste autorità sono stati pure richiesti dei rapporti trimestrali sullo stato della procedura (cfr. a tale proposito il capitolo "Vigilanza", cifra II).

Si ricorda infine che il Presidente della Corte dei reclami penali è l'autorità di approvazione delle sorveglianze ordinate in base alla Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT, RS 780.1). A ciò si aggiungono, dal 1° gennaio 2005, le competenze che gli sono attribuite dalla Legge federale sull'inchiesta mascherata (LFIM, RS 312.8). Durante l'anno passato vi sono state 164 domande di approvazione che, dovendo essere trattate entro 5 giorni dall'ordine di sorveglianza (domenica e giorni festivi compresi) e non disponendo sempre l'autorità d'approvazione del termine completo, hanno richiesto la messa in funzione di un servizio di picchetto permanente.

Tutti questi compiti hanno significato per la Corte dei reclami penali – composta da quattro giudici per un totale di 3,5 posti, due dei quali facenti anche parte della Direzione - una sfida non indifferente, tenuto conto anche delle lacune del diritto procedurale penale federale e dell'esigua giurisprudenza esistente. Alle cause trasmesse dalla Camera d'accusa del Tribunale federale si sono velocemente aggiunti nuovi reclami. Il numero di questi ultimi è così passato da 148 nel 2003 ad un totale di 245 nell'anno trascorso, con un incremento del 65% circa.

E' pure aumentata la quantità delle cause giudicate, passando da 117 nel 2003 a 221 nel 2004, con un incremento del 89%. La metà delle decisioni è stata resa nel termine di un mese.

3. Ufficio dei giudici istruttori federali

1. Composizione dell'Ufficio al 1° marzo 2005

1.1. Giudici istruttori

Sede centrale, Berna:

Team I

Giudice istruttore: Jürg Zinglé (giudice istruttore dirigente)
Segretariato: Susanne Badertscher, David Menge

Team II

Giudice istruttore: Monique Saudan
Segretariato: Sebastian Schneider

Team III

Giudice istruttore: Ernst Roduner
Segretariato: Rosmarie Gfeller

Team VI

Giudice istruttore: Giorgio Bomio
Segretariato: Tanja Corinna Kunz

Sede distaccata, Ginevra:

Team IV

Giudice istruttore: Paul Perraudin (sostituto giudice istruttore dirigente)
Segretariato: Marie-Jane Berchten

Team V

Giudice istruttore: Maria-Antonella Bino
Segretariato: Nathalie Steffen

1.2. Servizi

Sede centrale, Berna:

Cancelleria: Susanne Badertscher (responsabile), Chantal Nussbaum
Esperto finanziario: Renato Paratore
Informatico: David Menge

Sede distaccata, Ginevra:

Cancelleria: Nathalie Péclard
Esperto finanziario: Curdin Bardola, Pascal Jéquier

2. Mutazioni

Il 19 marzo 2004 l'allora competente Camera d'accusa del Tribunale federale ha eletto Maria-Antonella Bino quale giudice istruttore per la Svizzera francese. Il posto di giudice istruttore per la Svizzera italiana diventava pertanto vacante. Tale lacuna è stata colmata con la nomina di Giorgio Bomio il 28 settembre 2004. In data 1° luglio 2004 Sebastian Schneider è stato assunto in qualità di segretario del Team II; ciò ha permesso a David Menge di passare al Team I e di occuparsi anche del settore informatico. Désirée Moruzzi ha rassegnato le dimissioni per il 30 settembre 2004. E' stata rimpiazzata da Nathalie Steffen, che dal 1° marzo 2004 lavorava in cancelleria. In sostituzione di Natalie Steffen è stata assunta per il 16 agosto 2004 Nathalie Péclard. Come futura collaboratrice del Team VI, il 1° novembre 2004 è entrata in funzione Tanja Corinna. Pascal Jéquier è dal 1° aprile 2004 esperto finanziario a Ginevra.

3. Attività

3.1. In generale

Le statistiche forniscono informazioni complete sui casi entrati, liquidati o ancora pendenti (istruzioni preparatorie, controlli della detenzione, determinazione delle cauzioni, assistenza giudiziaria). La giudice designata inizialmente per trattare i casi in italiano, Maria-Antonella Bino, con la sua attribuzione alla Svizzera francese, ha potuto soltanto sporadicamente dedicarsi alle istruzioni preparatorie in lingua italiana. Di conseguenza le procedure in questa lingua sono state riunite separatamente (URT 6) – anche se il giudice istruttore competente, Giorgio Bomio, è entrato in funzione soltanto il 14 febbraio 2005.

3.2. Istruzioni preparatorie

Il grado d'istruzione dei procedimenti trasmessi all'Ufficio dei giudici istruttori era fino ad ora mediamente del 30%. Per quanto concerne il grado di complessità delle singole istruzioni, l'Ufficio dei giudici istruttori ha constatato che in generale un'istruzione preparatoria richiede molto più lavoro quando i fatti da verificare e le prove da assumere sono in relazione con l'estero. Questo è di regola il caso per i procedimenti di riciclaggio di denaro dove il reato preliminare è stato commesso all'estero. La parte di inchieste preliminari complesse può essere stimata a circa il 50%. Le nuove competenze iniziano progressivamente a mostrare i loro effetti e possiamo quindi considerare che i due terzi delle istruzioni pendenti rientrano in questa categoria.

Il numero dei casi liquidati, con un totale di 6 istruzioni preparatorie concluse, appare quantitativamente basso. E' comunque ancora troppo presto per trarre delle conclusioni relative all'efficienza. L'autorità di vigilanza si occuperà di questo aspetto.

3.3. Assistenza giudiziaria

L'Ufficio federale di giustizia trasmette all'Ufficio dei giudici istruttori per il relativo disbrigo le domande di assistenza giudiziaria che hanno un nesso con le istruzioni preparatorie pendenti. E' soprattutto il settore francofono ad essere toccato da tali richieste, fatto che sta ad indicare l'esistenza di un gran numero di istruzioni preparatorie che hanno una relazione con l'estero.

3.4. Controlli della detenzione

Ogni volta che il Ministero pubblico della Confederazione ha inoltrato all'Ufficio dei giudici istruttori una richiesta di convalida dell'arresto, la stessa è stata trattata nei termini. Soltanto in una richiesta di scarcerazione, la Corte dei reclami penali ha constatato un caso di ritardata giustizia e ha di conseguenza accolto il relativo reclamo (BK H 125/04/b). A questa tipologia di procedure aventi carattere coercitivo appartengono anche le procedure concernenti la determinazione dell'importo di una cauzione, le quali necessitano dell'esame del giudice, poiché la scarcerazione su cauzione non elimina l'ingerenza nella libertà personale.

3.5. Esperti finanziari

Nel corso dell'anno passato i tre esperti finanziari hanno collaborato in 16 procedimenti, i quali rappresentano circa un terzo del totale dei casi pendenti. Gli esperti hanno redatto 4 rapporti concernenti le istruzioni preparatorie in corso.

GIURISPRUDENZA E VIGILANZA

I. Giurisprudenza del Tribunale penale federale

1. Corte penale

Il numero degli atti d'accusa ricevuti dalla Corte penale durante lo scorso anno, il loro oggetto e il loro trattamento sono specificati nella statistica.

L'applicazione del diritto materiale da parte della Corte penale non ha dato particolari problemi. Si segnalano per contro alcune decisioni prese per colmare lacune nella procedura penale federale o concernenti ambiti nuovi. In particolare:

- Può costituirsi parte civile unicamente colui che fonda le sue pretese su una disposizione di diritto privato federale (art. 34 PP). Ciò non è il caso per una pretesa di risarcimento da parte dello Stato del danno causato da un funzionario derivante dalla violazione dei doveri d'ufficio (SK 001/04).
- La decisione relativa ad una pretesa civile può essere posticipata (art. 210 cpv. 2 PP) qualora tutte le parti ne facciano richiesta allo scopo di concludere delle trattative (SK 001/04).
- I costi per le indagini, per le istruzioni preparatorie e per l'accusa devono essere stabilite in base alla relativa ordinanza (RS 312.025). Per la loro determinazione occorre anzitutto considerare l'importanza della causa e solo a titolo accessorio il lavoro delle autorità (SK 001/04, 011/04).
- Un atto d'accusa che contiene un'esposizione dei fatti divergente dai documenti costitutivi del reato imputato (art. 126 cpv. 1 cifra 2 PP) deve essere ritornato per la correzione. La causa resta comunque pendente (ordinanza presidenziale SK 011/04).
- Il Ministero pubblico della Confederazione deve notificare l'atto d'accusa a chiunque possa essere stato interessato dal reato imputato (art. 127 cpv. 1 cifra 2 PP). Eventuali omissioni devono essere colmate prima del dibattimento (ordinanza presidenziale SK 014/04, 015/04).
- Non viene obbligatoriamente designato un difensore d'ufficio all'imputato reo confesso quando tale nomina appare sproporzionata rispetto all'importanza dell'infrazione rimproverata. L'articolo 136 capoverso 2 PP è lacunoso a questo riguardo (ordinanza presidenziale SK 012/04).

2. Corte dei reclami penali

Le statistiche forniscono informazioni utili sul numero dei procedimenti trasmessi lo scorso anno dalla Camera d'accusa del Tribunale federale, sui nuovi casi entrati nelle tre lingue, sul numero degli incarti evasi, risp. sulla durata e il trattamento degli stessi.

Per quanto concerne la giurisprudenza della Corte dei reclami penali, si segnalano in particolare le seguenti decisioni:

- Malgrado abbia provocato in maniera dolosa il procedimento ai sensi dell'articolo 122 PP, all'imputato può essere assegnata un'indennità parziale qualora una parte dei costi sia stata provocata a torto o inutilmente da lungaggini procedurali da parte delle autorità. Nel caso concreto viene accordata un'indennità corrispondente ad un terzo delle spese per la difesa (BK K 003/04, consid. 5).
- Quando riceve una richiesta di levata dei sigilli giusta l'articolo 69 PP, la Corte dei reclami penali esamina in primo luogo se la perquisizione era giustificata. In caso affermativo i sigilli devono essere levati dall'autorità in presenza del detentore. Se questi invoca il segreto professionale, la levata dei sigilli avviene sotto il controllo della Corte dei reclami penali (BK B 039/04, consid. 1.2.). Possono essere confiscati soltanto atti rilevanti per l'istruzione che non sottostanno al segreto professionale (consid. 2.1).
- Un veicolo utilizzato per commettere un reato contro il patrimonio può essere confiscato a titolo di garanzia, unicamente se vi è motivo di ritenere che esso possa essere nuovamente utilizzato per commettere altre infrazioni. Tale rischio non è presente nel caso specifico. In assenza di una relativa disposizione di diritto federale, la confisca di un veicolo a titolo di garanzia per la copertura dei costi di procedura non è ammessa (BK B 009/04, consid. 4 e 5).
- Lo svincolo dal segreto d'ufficio del Procuratore generale della Confederazione, dei Procuratori federali e dei loro sostituti è di competenza del Consiglio federale e non della Corte dei reclami penali. La richiesta di un Procuratore federale di essere svincolato dal segreto d'ufficio indirizzata alla Corte dei reclami penali è irricevibile (BK A 036/04, consid. 1).
- Il Ministero pubblico della Confederazione non può scegliere liberamente la lingua del procedimento. Quando vengono perseguite diverse persone che si esprimono in lingue nazionali differenti, è opportuno scegliere la lingua che, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, risulta la più appropriata (BK B 153/04, consid. 2.1. e 2.2.). L'imputato che non si esprime nella lingua stabilita ha diritto di essere assistito da un interprete. Una traduzione di tutti gli atti del procedimento non può essere pretesa e non deve necessariamente essere scritta (consid. 2.3. e 2.4.).
- Quando il Ministero pubblico della Confederazione riprende un procedimento penale aperto da un cantone nel quale una persona si trova in detenzione a causa del pericolo di collusione, il termine di 14 giorni giusta l'articolo 51 capoverso 2 PP si calcola a contare dall'ultima decisione cantonale sulla detenzione preventiva. Se l'ultima decisione cantonale data del 20 ottobre 2004 e il procedimento è stato ripreso dalla Confederazione il 25 ottobre seguente, la richiesta di proroga dell'arresto deve essere presentata entro il 3 novembre 2004. Dopo questa data non vi è più alcun titolo valido per mantenere il carcere

preventivo, anche se l'autorità cantonale competente in data 20 ottobre 2004 aveva prolungato il medesimo per 4 settimane, vale a dire fino al 17 novembre 2004 (BK H 205 e 206/04, consid. 5).

II. Vigilanza della Corte dei reclami penali sul Ministero pubblico della Confederazione e sull'Ufficio dei giudici istruttori federali

1. Introduzione

Con la sua entrata in funzione, il 1° aprile 2004, la Corte dei reclami penali ha assunto anche la funzione di vigilanza giusta l'articolo 28 capoverso 2 LTPF. Sebbene non si tratti di vigilanza in senso stretto, l'attività principale della Corte dei reclami penali, in quanto autorità di reclamo in base all'articolo 28 capoverso 1 LTPF, consiste nel garantire una corretta applicazione delle norme legali da parte del Ministero pubblico della Confederazione e della polizia giudiziaria nell'ambito delle loro indagini, risp. dell'Ufficio dei giudici istruttori nell'ambito dell'istruzione preparatoria. Lo stesso vale per la competenza derivante dalla Legge federale sulla sorveglianza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) e, dal 1° gennaio 2005, dalla Legge federale sulle inchieste mascherate (LFIM).

2. Misure di vigilanza

Come prima misura concreta di vigilanza, la Corte dei reclami penali ha richiesto al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio dei giudici istruttori, a partire dal 30 giugno 2004, un rapporto trimestrale sulla loro attività sotto forma di una lista dei casi pendenti. Queste liste devono contenere informazioni precise per ogni indagine preliminare pendente presso il Ministero pubblico della Confederazione, per ogni indagine della polizia giudiziaria e per ogni istruzione preparatoria dell'Ufficio dei giudici istruttori. Esse devono inoltre indicare lo stato della procedura, i rilevamenti effettuati durante il trimestre trascorso e quelli previsti per il trimestre a venire, la data prevedibile e le modalità di chiusura del procedimento. L'Ufficio dei giudici istruttori è stato inoltre invitato a precisare l'entità degli atti di procedura (numero di classificatori) e la data della prescrizione.

Durante il periodo compreso tra il 3 novembre e il 10 dicembre 2004 la Corte dei reclami penali (con una delegazione di due membri) ha ispezionato la sede principale e le sedi distaccate del Ministero pubblico della Confederazione e dell'Ufficio dei giudici istruttori. Sulla base di un formulario d'ispezione, presso ogni Team del Ministero pubblico della Confederazione sono stati esaminati due casi pendenti e, presso l'Ufficio dei Giudici istruttori, tutte le istruzioni preparatorie in corso.

Oltre a ciò, il Ministero pubblico della Confederazione e l'Ufficio dei giudici istruttori hanno reso un rapporto sull'attività concernente l'anno in esame.

3. Direttive

Sulla base dei rilevamenti effettuati, la Corte dei reclami penali ritiene che la misura più urgente consiste nel migliorare la coordinazione del lavoro fra il Ministero pubblico della Confederazione e l'Ufficio dei giudici istruttori. Entrambe le autorità sono state invitate a formulare direttive e applicare criteri comuni per la trasmissione delle cause dal Ministero pubblico della Confederazione all'Ufficio dei giudici istruttori. A parte qualche eccezione, il Ministero pubblico della Confederazione dovrebbe procedere ad assumere la maggior parte degli atti istruttori prima di trasmettere l'incarto all'Ufficio dei giudici istruttori, fatto che implica un cambiamento di prassi.

Fino ad ora il Ministero pubblico della Confederazione e l'Ufficio dei giudici istruttori aprivano due incarti distinti per l'indagine, risp. per l'istruzione preparatoria, modo di procedere che complica l'accesso agli atti sia alle parti che alle istanze giudiziarie. Entrambe le autorità sono state invitate a costituire un unico incarto completo per ogni procedimento, rispettando pure la medesima classificazione degli atti.

In occasione di uno scambio di corrispondenza con il Ministero pubblico della Confederazione è stato evocato il problema dell'entità degli incarti e dell'accesso agli atti durante la procedura di reclamo. Il Ministero pubblico della Confederazione è stato esortato a stabilire, allo scopo di semplificare la procedura, una prassi uniforme e rispettosa della giurisprudenza federale.

4. Bilancio

In conclusione, si osserva che le aspettative iniziali (espresse anche pubblicamente) relative a una conclusione rapida delle inchieste e delle istruzioni preparatorie in vista dell'inoltro dell'atto d'accusa da parte del Ministero pubblico della Confederazione alla Corte penale del Tribunale penale federale, in particolare per quanto concerne le nuove competenze della Confederazione, si sono rivelate troppo ottimistiche e devono essere relativizzate. Gli effetti della riforma si concretizzeranno più lentamente del previsto, anche a causa di fattori esterni non influenzabili. Dal punto di vista qualitativo esiste un concreto potenziale di miglioramento, che dovrebbe produrre effetti positivi anche sul fattore quantitativo.

STATISTICA

I. Tribunale penale federale

1. Corte penale

1.1. Casi penali

Casi entrati	Totale	del totale		
		T	F	I
	7	6	1	

Casi liquidati	Totale	del totale		
con sentenza pronunciata e notificata		T	F	I
	2*	2		
con sentenza pronunciata e non notificata	1	1		

*1 sentenza parziale (solo aspetto penale)

Casi pendenti	Totale	del totale		
		T	F	I
	4*	3*	1	

*1 sentenza parziale (solo aspetto civile)

del totale con.... numero di accusati per caso				
1	2	3	4	5
3	2	1		1

del totale	
giudice unico	tre giudici
1	2

del totale evasi in.....mesi dall'entrata dell'atto d'accusa			
<6	7-9	10-12	>12
2			
1			

del totale	
giudice unico	tre giudici
2	2*

del totale evasi in.....mesi dall'entrata dell'atto d'accusa			
<6	7-9	10-12	>12
3	1		

1.2. Domande di revisione

Domande di revisione entrate	Totale	del totale		
		T	F	I
	2	2		

del totale	
giudice unico	tre giudici
	2

Domande di revisione evase	Totale	del totale		
con sentenza con ritiro		T	F	I
	1	1		

del totale	
giudice unico	tre giudici
	1

del totale evasi in.....mesi dall'entrata dell'atto d'accusa			
<6	7-9	10-12	>12
1			

Domande di revisione pendenti	Totale	del totale		
		T	F	I
	1	1		

del totale	
giudice unico	tre giudici
	1

del totale evasi in.....mesi dall'entrata dell'atto d'accusa			
<6	7-9	10-12	>12
	1		

2. Statistica della Corte dei reclami penali

2.1. Quantità, tipologia e lingua dei casi

Tipologia dei casi	2004			Lingua Evasi			Riportati 2005	Lingua Riportati			Esito procedure							
	Entrati 2004	Dei quali trasmessi dal TF	Liquidati 2004	T	F	I		T	F	I	Accolte	Parz. accolte	Ritirate	Respinte	Inammissibili	Senza oggetto	Rinvio	Diversi
Vigilanze	14	1	8	7	1	0	6	4	0	2	0	0	0	1	2	1	0	4
Ricorsi ¹	82	7	61	22	20	19	20	12	6	2	10	3	6	22	12	8	0	1
Determinazione foro competente	21	4	18	14	3	1	3	2	0	1	10	0	0	6	2	0	0	0
Detenzioni (totale) ²	59	0	55	34	12	9	3	3	0	0	18	1	2	29	1	4	0	1
<i>Proroghe detenzioni</i>	15	0	14	12	1	1	1	1	0	0	13	1	0	0	0	0	0	0
<i>Ricorsi contro detenzioni</i>	44	0	41	22	11	8	2	2	0	0	5	0	2	29	1	4	0	2
Richieste d'indennità	15	8	12	10	2	0	3	3	0	0	4	2	0	5	0	0	1	0
Levata dei sigilli	10	0	7	1	5	1	3	1	2	0	3	3	0	1	0	0	0	0
Diritto penale amministrativo	32	1	25	20	4	1	7	6	0	1	0	2	1	16	5	0	0	1
Totale	233	21	186	108	47	31	45	31	8	6	45	11	9	80	22	13	1	7
Controlli telefonici	164	0	164	87	58	19	0											

¹ 2 ricorsi congiunti


² 2 casi di detenzione congiunti

2.2. Durata dei casi


Tipologia dei casi	Durata dei casi (dall'entrata fino alla sentenza)				
	Totale	fino a 1 mese	da 1 a 3 mesi	da 4 a 6 mesi	da 7 a 9 mesi
Vigilanze	8	6	1	1	0
Ricorsi	61	23	36	2	0
Determinazione foro competente	18	11	6	1	0
Detenzioni (totale)	55	48	6	1	0
<i>Proroghe detenzioni</i>	14	14	0	0	0
<i>Ricorsi contro detenzioni</i>	41	34	6	1	0
Richieste d'indennità	12	1	4	7	0
Levata dei sigilli	7	2	4	1	0
Diritto penale amministrativo	25	3	14	8	0
Totale		94	71	21	0

2.3. Rappresentazioni grafiche relative a 2.1. e 2.2.


2.3.1. Procedure liquidate in base alla lingua



2.3.2. Durata dei casi



2.3.3. Esito delle procedure 2004



II. Ufficio dei giudici istruttori federali (URA)

	URA	URT1	URT2	URT3	URT4	URT5	URT6	URT	T	F	I	EAI	EAIL
Istruzioni preparatorie pendenti al 1.1.2004	17	5	3	2	4	3	0	0	10	7	0	6	11
Istanze al MPC 2004 (totale)	37	7	9	10	1	2	7	1	26	3	7	15	22
Istruzioni preparatorie aperte 2004 (su proposta del MPC)	34	7	8	9	1	2	7		24	3	7	13	21
Istruzioni preparatorie aperte 2004 (disgiunzioni del procedimento)	3	1	2	0	0	0	0		3	0	0	1	2
Istruzioni preparatorie aperte 2004 (totale)	37	8	10	9	1	2	7		27	3	7	14	23
Istruzioni preparatorie evase 2004	6	1	2	2	1	0	0		5	1	0	4	2
durata media dei procedimenti (conclusi 2004) (giorni)	476	101	768	243	734	-	-						
durata massima dei procedimenti (conclusi 2004) (giorni)	1477	101	1477	302	734	-	-						
Istruzioni preparatorie pendenti al 31.12.2004	48	12	11	9	4	5	7		32	9	7	16	32
durata media al 31.12.2004 (giorni)	306	395	249	232	546	318	191						
durata massima al 31.12.2004 (giorni)	885	834	562	311	885	528	273						
Istruzioni preparatorie non ancora aperte (istanza MPC pervenuta)	4	0	1	1	0	0	1	1	2	1	1		
Imputati in detenzione preventiva 2004 (totale)	32	0	21	1	10	0	0		22	10	0		
Scarcerazioni durante la detenzione preventiva 2004	16	0	9	0	7	0	0		9	7	0		
di cui trasferimenti nell'esecuzione anticipata di una pena	4	0	4	0	0	0	0		4	0	0		
durata media della detenzione preventiva (scarcerazione 2004) (giorni)	180	-	189	-	167	-	-						
durata massima della detenzione preventiva (scarcerazione 2004) (giorni)	393	-	393	-	313	-	-						
Imputati in detenzione preventiva al 31.12.2004	16	0	12	1	3	0	0		13	3	0		
durata media della detenzione preventiva (al 31.12.2004) (giorni)	349	-	293	1113	317	-	-						
durata massima della detenzione preventiva (al 31.12.2004) (giorni)	1113	-	413	1113	359	-	-						
Imputati nell'esecuzione anticipata di una pena al 31.12.2004	5	0	4	1	0	0	0		5	0	0		
Conferme d'arresto 2004	29	9	8	6	1	5	0						
Disposizione cauzioni 2004 (nell'ambito di indagini preliminari da parte del MPC)	5	1	3	1	0	0	0						
Richieste di assistenza giudiziaria pendenti al 1.1.2004	19	0	0	1	12	6	0						
Richieste di assistenza giudiziaria entrate nel 2004	17	0	2	2	10	3	0						
Richieste di assistenza giudiziaria evase nel 2004	7	0	0	3	0	4	0						
Richieste di assistenza giudiziaria pendenti al 31.12.2004	29	0	2	0	22	5	0						
Richieste di assistenza giudiziaria parzialmente evase nel 2004	16	0	0	0	16	0	0						

Legenda:

URT1	Team GI Zinglé	EAI	vecchie competenze
URT2	Team GI Saudan	EAIL	nuove competenze
URT3	Team GI Roduner		
URT4	Team GI Perraudin	URT	Team impersonale
URT5	Team GI Bino (francese)		(procedure che non sono
URT6	Team GI Bino (italiano) (dal 15.2.2005 Team UR Bomio)		state ancora assegnate ad
UGIF	Ufficio dei Giudici istruttori federali (totale)		un team e ad una lingua)

Rappresentazione grafica

Istruzioni preparatorie pendenti presso l'URA (evoluzione 2004)

